



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratore:	L'Impresa di Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza
Assicurato:	il soggetto regolarmente iscritto ad UNADIS il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	UNADIS - UNIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLO STATO con sede in ROMA - Via Quintino Sella, 41
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendenti:	Le persone che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione.
Ente di Appartenenza:	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione o la Società Pubblica con il quale l'Assicurato abbia tuttora od abbia avuto in passato un rapporto di lavoro di servizio od un mandato
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio:	La somma dovuta all'Assicuratore,
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo, CONI e Federazioni Sportive, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Revisore:	Figura dipendente della Pubblica Amministrazione che esercita in forma saltuaria l'attività di Revisore presso altri Enti diversi dal proprio. L'abilitazione professionale, non è richiesta nel caso in cui la funzione di Revisore dei conti sia esercitata da prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/2010. Si intendono esclusi i consulenti esterni della Pubblica Amministrazione.
Richiesta di Risarcimento	una delle seguenti: 1- la comunicazione con la quale l'Azienda/Ente mette in mora l'Assicurato o manifesta all'Assicurato di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso a titolo di colpa grave. 2 - l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti o Tribunale Civile; 3 - la richiesta di risarcimento danni indirizzata all'assicurato da parte di un terzo (escluso Ente/Azienda di appartenenza);
Sinistro:	la Richiesta di Risarcimento rivolta all'Assicurato.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato riguardante circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Nel caso il Contraente/Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso Rischio, più coperture con AIG EUROPE S.A., la massima esposizione per l'Assicuratore sarà quella relativa alla Polizza con il Massimale più elevato. La Società pertanto non considererà il cumulo di Massimali delle Polizze vigenti alla stessa data.

Art. 3 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati tardi entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 – Premio (omissis)

Art. 5 – Variazione del rischio (omissis)

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- A. formale richiesta di Risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- B. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Assicuratore ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte dell'Assicuratore, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Durata e proroga del contratto

La presente Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

La Polizza potrà essere rinnovata, senza soluzione di continuità, a condizione che il Rischio venga assunto nuovamente dall'Assicuratore secondo i criteri previsti e sempreché il pagamento venga effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dall'Assicuratore.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 12 – Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, l'Assicuratore per tale Sinistro è obbligato fino alla concorrenza del Massimale indicato nel frontespizio di Polizza complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dall'Assicuratore ai termini di Polizza ecceda l'importo indicato nel frontespizio di Polizza, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di Appartenenza)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di Polizza s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, **escluso il dolo dell'Assicurato.**

B) Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa

L'Assicuratore si obbliga:

1) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i Danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi

2) a tenere indenne l'Assicurato da qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

C) Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi di membro del CdA e/o Amministratore Unico, nonché per gli incarichi di componente del Collegio dei revisori o del collegio sindacale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di appartenenza. **La presente garanzia è prestata con un sottolimito di € 1.000.000,00**

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge (ove previsto), la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi,

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

F) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di € 211.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per ciascun Assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii (GDPR)

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 incluse ss.mm.ii (GDPR) e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C.

L'Assicurazione non vale per:

- **il trattamento di dati aventi finalità commerciali;**
- **le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente di appartenenza o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.**

H) Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.

I) Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di incarico per la gestione di tali strumenti finanziari. **La presente garanzia è prestata con un sottolimito di € 20.000,00**

J) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. **La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di una franchigia per ogni sinistro di € 250,00.**

K) Responsabile unico del procedimento amministrativo

A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.

L) Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs nr.50 del 18/04/2016 e successive modifiche

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente o negli enti presso i quali è prestata la copertura

Art. 14 BIS Associazioni ed unioni di enti

Considerato che gli Enti pubblici possono costituire ai sensi di legge apposite associazioni od Unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali conferite all'Assicurato dall'Associazione o dall'Unione presso la quale risulta inquadrato.

In caso di eventuali ulteriori mansioni si applica il disposto dell'art. 3 per il cumulo di cariche.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

Fatto salvo quanto specificamente previsto per le estensioni di cui all'art. 14 (Estensioni della copertura), lettere C, F, I e J, nei quali sono indicati nel testo specifici sottolimiti, l'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nel frontespizio di Polizza per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, l'Assicuratore per tale Sinistro è obbligato fino alla concorrenza del Massimale indicato nel frontespizio di Polizza complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia a carico dei singoli Assicurati, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 14 (Estensioni della copertura), lettera J.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

- a.** Danni Corporali e Materiali di qualsiasi tipo;
- b.** attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 14 lett. C;
- c.** atti od omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- d.** responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e.** la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; la presente esclusione non opera per i membri del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) di Enti in parziale o totale autoassicurazione che valutano sia l'an che il *quantum* dei sinistri che valutano e gestiscono;
- f.** azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; azioni od omissioni dalle quali l'assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 – 335 BIS del codice penale)
- g.** inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h.** calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i.** multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- j.** azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
- k.** il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209 del 2005;
- l.** fattispecie note alla data di prima adesione quali:
 - 1) contestazioni scritte;
 - 2) procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l'Assicurato;
 - 3) procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie;
 - 4) notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell'Assicurato;
 - 5) richieste di risarcimento scritte ricevute dall'Assicurato antecedentemente alla stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con AIG Europe SA se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità;
- m.** derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n.** derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

o. danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria, fermo restando la copertura della responsabilità amministrativa, cui articolo 13 sezione B) e derivante da errori od omissioni negli atti certificativi o autorizzativi di pertinenza del personale sanitario.

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

p. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

q. all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.

r. all'attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza, qualora questa sia l'unica attività prestata in detto/i Ente/i.

s. Richieste di Risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia attività, compresi atti e/o delibere, relative a case di gioco, casinò e agenzie di scommesse

Art. 17 – Validità temporale dell'Assicurazione – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)

L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato all'Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato in Polizza, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nel frontespizio di Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di prima adesione dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di morte dell'Assicurato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui l'Assicurato risulta essere stato in copertura senza soluzione di continuità. Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni. La sopraindicata garanzia retroattiva deve intendersi riferita a tutti i ruoli precedentemente svolti nella Pubblica Amministrazione previsti tra quelli assicurabili.

Nel caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato con altri assicuratori, la presente Polizza opera in secondo rischio in eccedenza ai Massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla presente Polizza; In caso di garanzie non previste dalle polizze esistenti e operanti ma previste dalla presente Polizza, oppure garanzie più estese nella presente polizza rispetto alle polizze esistenti ed operanti, l'Assicurazione di cui al presente contratto s'intende prestata in primo rischio rispetto alle condizioni normative ed ai Massimali di cui alla presente Polizza.

Nel caso l'Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG Europe S.A., la massima esposizione per l'Assicuratore sarà quella relativa alla Polizza con il Massimale più elevato. L'Assicuratore pertanto non considererà il cumulo di Massimali delle Polizze vigenti alla stessa data.

Art. 18 – Ultrattività per Decesso dell'Assicurato

Nel caso di morte dell'Assicurato, l'Assicurazione si intende estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile al recesso e sarà altresì operante per le Richieste di Risarcimento denunciate all'Assicuratore nei 5 anni successivi alla data di decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dalla data di retroattività.

Art. 19 – Estensione territoriale

(i) L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ("Territori").

(ii) In parziale deroga alla previsione di cui al punto (i) che precede e limitatamente ai dipendenti delle forze armate, consolari, ambasciatoriali e dell'*ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane* si conviene che l'Assicurazione vale altresì per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere mentre prestano servizio al di fuori dei Territori, a condizione che:

(a) tali Richieste di Risarcimento traggano origine esclusivamente dalle attività previste e consentite dal contratto di lavoro o mandato specifico applicabile;

(b) siano avanzate innanzi alle competenti autorità della Repubblica Italiana sulla base della legge italiana.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, l'unito civilmente, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori o soci.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, in nome e per conto dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 C.C., ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

L'Assicuratore non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente Polizza l'Assicurato/Contraente conferisce alla società di brokeraggio indicata nel frontespizio di Polizza (di seguito denominata Broker) mandato alla gestione ed esecuzione della presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker da AIG Europe S.A. si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione inclusa l'intimazione del recesso e della disdetta effettuata dal Broker, per conto e nell'interesse del Contraente/Assicurato, ad AIG Europe S.A. si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 25 - Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e di Responsabile del servizio finanziario e membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V)

La presente garanzia comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati a terzi in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, e dal D. l. n. 174/2012, d.lgs.

33/2013, d.lgs. 97/2016 per le attività svolte nelle seguenti funzioni previste nella Categoria A1 della tabella riportata in calce alla presente Polizza:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
- Responsabile della trasparenza;
- Membro di O.I.V.

Art. 26 – Clausola OFAC

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 27 – Periodo di Osservazione

Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente/Assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 45 (quarantacinque) giorni.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Per periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi Sinistro ricevuto per la prima volta durante tale periodo conseguente a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.

L'Assicurato non avrà diritto al periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente Polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente Polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

Art 28 Clausola di raccordo

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nel presente contratto, l'Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all'Assicuratore tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza

Art 29 Obblighi del contraente (omissis)

Data

**L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I **"Dati Personali"** identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
Accertamento e difesa di diritti legali
Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivise con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabiledeiprotezionedeidati.it@aig.com

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225